

# SOMMARIO

## SAGGI

### RIFLESSIONI SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE E SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

di Bruno Tassone

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. Notazioni sulla fattispecie concreta. – 3. Linee di pensiero sulla soggettività giuridica. – 4. Diritto d'autore e soggettività dell'AI. – 5. Società di capitali e soggettività dell'AI. – 6. Responsabilità civile e soggettività dell'AI. – 7. I diversi modelli: l'AI senza protezione, l'AI come oggetto di protezione, l'AI etero-amministrata e l'AI come soggetto di diritto. – 8. Prime conclusioni.

Il saggio muove dai diversi piani su quale può essere affrontato il tema della soggettività giuridica dell'AI per mettere innanzi tutto in evidenza le ragioni che hanno portato gli interpreti a porsi il problema, nonché le principali linee di pensiero espresse dalla dottrina su tale tradizionale tema e su quello, connesso, della capacità giuridica. Vengono quindi esaminati gli argomenti a favore e contro la tesi del riconoscimento che si possono trarre non solo dal generale dibattito sviluppatosi in materia, ma anche dalle specifiche aree del diritto d'autore, del diritto societario e del diritto della responsabilità civile. Infine, dopo aver esplorato i diversi modelli con i quali si può gestire il tema della soggettività della AI, vengono formulate alcune prime conclusioni e indicato lo schema di una possibile proposta di disciplina.

*The essay moves from the different levels on which the topic of the legal subjectivity of AI can be addressed in order to highlight the reasons that led interpreters to raise the problem as well as the main lines of thought expressed by the literature on this traditional issue and the related one of juridical capacity. The arguments in favor of and against the recognition of the subjectivity that can be drawn not only from the general debate on the subject matter, but also from the specific areas of copyright, company law and tort law are then examined. Finally, after exploring the different models with which the topic can be handled, some initial conclusions are formulated and the outline of a possible proposal of discipline is indicated.*

### IL METAVERSO E LA NECESSITÀ DI SUPERARE I DOGMI PROPRIETARI

di Giovanni Maria Riccio

**Sommario:** 1. Punti di partenza. – 2. La presunta novità del metaverso. – 3. Metaverso e beni giuridici. – 4. Dilemmi proprietari e metaverso. – 5. Verso la quinta fase di internet (e la prima del metaverso).

In che modo il metaverso sta cambiando le nostre vite? Stiamo assistendo radicali trasformazioni, sul piano antropologico e sociale, che incidono sui nostri rapporti con gli altri e sui nostri rapporti con i beni. In questo scenario, la proprietà – il terribile diritto, immutabile nei secoli – assume un ruolo centrale. Qual è il rischio nelle creazioni di nuovi monopoli? Serve un'economia del metaverso partecipativa, che influisca su logiche redistributive della ricchezza, oppure vogliamo rassegnarci a vivere all'interno di recinti proprietari?

*How is the metaverse changing our lives? We are witnessing radical transformations, on an anthropological and social level, which affect our relationships with others and our relationships with goods. In this scenario, property – the terrible right, immutable over the centuries – assumes a central role. What is the risk in creating new monopolies? Do we need a participatory metaverse economy, which influences the redistributive logic of wealth, or do we want to resign ourselves to living within proprietary enclosures?*

### CHATGPT ED ALTRI TOOL DI AI. CONDIZIONI DI UTILIZZO, QUESTIONI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PRIVACY

di Eugenio Prosperetti

**Sommario:** 1. Panoramica su ChatGPT ed alcuni altri diffusi tool basati sull'AI. – 2. Una prima disamina delle condizioni d'uso: l'oggetto del servizio, la trasparenza dell'uso di tecnologie di AI verso terzi non utenti e la responsabilità del fornitore. – 3. La proprietà intellettuale sui dati immessi e generati dall'utente e il conferimento di proprietà intellettuale di terzi. – 4. L'uso dei dati personali nei servizi AI esaminati.

Il saggio esamina alcuni delle implicazioni giuridiche fondamentali derivanti dall'uso di servizi di intelligenza artificiale commercializzati su vasta scala, prendendo spunto da alcuni servizi già disponibili sul mercato. Vengono passati in rassegna Chat-GPT, DeepL ed Amazon Alexa per comprendere, analizzando i termini e condizioni per l'utente di ciascun servizio, come i fornitori del servizio abbiano regolato l'oggetto del servizio, la responsabilità verso l'utente, la proprietà intellettuale degli *input* e degli *output* e quali siano le politiche di trattamento dei dati personali. Vengono così in luce profonde differenze tra servizi, all'apparenza similari e si evidenzia come alcuni servizi adottino impostazioni decisamente più trasparenti e favorevoli all'utente di altri nella relazione contrattuale con

l'utente e quali siano possibili rischi nell'uso di tecnologie di intelligenza artificiale senza completa consapevolezza dei vincoli posti dalle condizioni d'uso dei medesimi.

*The essay examines some of the key legal implications arising from the use of widely marketed artificial intelligence services, taking a cue from some of the services already available on the market. By analyzing the terms and conditions for the user of Chat-GPT, DeepL and Amazon Alexa, the Author tries to understand how service providers have regulated critical legal aspects, including the subject matter of the service, liability to the user, intellectual property of inputs and outputs, and processing of personal data. Thus, profound differences between seemingly similar services come to light, and the essay discusses how certain services adopt decidedly more transparent and user-friendly approaches than others in their contractual relationship with the user, and what risks are possible in the use of artificial intelligence technologies without complete awareness of the constraints posed by their terms of use.*

## GIURISPRUDENZA

### EUROPEA

PRESENTAZIONE CONTESTUALE DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO E DI UN RICORSO GIUDIZIARIO IN SEDE CIVILE PER VIOLAZIONI DATA PROTECTION

*Corte di Cassazione; sezione I civile; ordinanza 8 novembre 2022, n. 32871*

commento di Alessandro del Ninno

**Sommario:** 1. Il caso di specie. – 2. I profili giuridici: il reclamo amministrativo e il ricorso giurisdizionale per violazione delle norme data protection nel Regolamento 679/2016. – 3. Gli articoli 77, 78 e 79 del GDPR e la loro applicazione concorrente e indipendente. – 4. Conclusioni: alcuni spunti di riflessione tra diritto di accesso ai dati personali e principio dell'autonomia processuale.

Il presente contributo prende in esame e commenta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 12 gennaio 2023 nella causa C-132/21 (*Nemzeti Adatvédelmi vs. Információsabadság Hatóság*) che ha chiarito il rapporto tra ricorso amministrativo e ricorso civile instaurati per violazione delle norme del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 ("GDPR"). In particolare, il presente contributo commenta la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea in merito all'applicazione concorrente e indipendente dei mezzi di ricorso previsti, da un lato, dall'articolo 77, paragrafo 1, e dall'articolo 78, paragrafo 1, nonché, dall'altro, dall'articolo 79, paragrafo 1, del GDPR e i previsti obblighi per gli Stati membri di garantire che l'esercizio parallelo di tali ricorsi non pregiudichi l'applicazione coerente e omogenea della disciplina sulla protezione dei dati personali.

*This essay scrutinizes the European Court of Justice's ruling as of January 12, 2023 in the case C-132/21 (Nemzeti Adatvédelmi vs. Információsabadság Hatóság), which clarified the relationship between administrative appeal and civil appeal introduced for breach of the EU General Data Protection Regulation no. 679/2016 ("GDPR"). In particular, this essay comments on the decision of the European Court of Justice regarding the concurrent and independent application of the remedies provided for in Articles 77(1) and 78(1), on the one hand, and Article 79(1) of the GDPR, on the other hand, and the envisaged obligations for Member States to ensure that the parallel exercise of these appeals does not undermine the consistent and homogeneous application of the data protection rules.*

### COMPARATA

IL CASO MOLLY RUSSELL E IL DIBATTITO SULLA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTENUTI ONLINE: VERSO UN REGIME DI DUTY OF CARE DEI SOCIAL MEDIA A PROTEZIONE DEI MINORI?

*North London Coroner's Service, 13 October 2022*

commento di Amina Maneggia

**Sommario:** 1. Premessa. – 2. La vicenda di Molly Russell e il rapporto del Coroner britannico del 13 ottobre 2022. – 3. Il dibattito sui contenuti 'legal but harmful' e sulla regolamentazione delle piattaforme social. – 4. Duty of care e responsabilità delle piattaforme social vs. due diligence in materia di procedure e trasparenza: aspetti essenziali dell'Online Safety Bill e della normativa europea a confronto. – 5. La 'rotta' indicata da norme e standard universali nella regolamentazione delle piattaforme online a protezione dei minori. – 6. Osservazioni conclusive.

Nel rapporto in commento, il Coroner inglese ha stabilito che i contenuti riguardanti atti di autolesionismo e suicidio visualizzati dalla quattordicenne Molly Russell su Instagram e Pinterest hanno contribuito in misura più che minima al suo suicidio, in quanto offerti in modo massiccio alla sua attenzione dagli algoritmi utilizzati da tali piattaforme. Ha inoltre raccomandato sia al governo, sia alle imprese coinvolte, l'adozione di misure legislative e di autoregolamentazione volte a garantire la sicurezza dei minori online e a prevenire morti

future. L'Autrice dà conto del dibattito suscitato dal caso *Russell* sulla regolamentazione delle imprese fornitrici di piattaforme social per garantire la protezione dei minori da contenuti leciti ma nocivi, nel rispetto di altri diritti e interessi legittimi; mette a confronto il regime prefigurato dall'*Online Safety Bill* britannico, basato sul *duty of care* delle imprese, con quello europeo, e lo valuta alla luce delle norme e degli standard internazionali in materia di diritti umani e di protezione dei minori nell'ambiente digitale.

*In a report of October 13, 2022 the North London Coroner established that the material concerning self-harm and suicide viewed by 14-year-old Molly Russell on Instagram and Pinterest, massively provided to her by the algorithms used by such platforms, contributed to her death in a more than minimal way. The Coroner also recommended to the British government and to the platforms involved to adopt legislative and self-regulatory measures to ensure the online safety of children and prevent future deaths. The Article expounds the debate sparked by the Russell case on how to regulate online platforms in order to guarantee the protection of minors from lawful but harmful content; it compares the legal regime based on a 'duty of care' of social media, such as the one envisaged by the British Online Safety Bill, with the EU legal framework, and assesses it in the light of international rules and standards on human rights and the protection of minors in the digital environment.*

## COSTITUZIONALE

DIFFAMAZIONE DEL PARLAMENTARE TRAMITE FACEBOOK: QUANDO OPERA LO SCUDO DELL'ART. 68 COST.?

*Corte Costituzionale; sentenza 1° dicembre 2022, n. 241*

commento di Paola Foderini

**Sommario:** 1. Il caso di specie. – 2. Il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di insindacabilità parlamentare. – 3. Osservazioni critiche.

Il presente contributo prende in esame l'istituto dell'insindacabilità parlamentare sancito e tutelato dall'art. 68, comma 1, della Costituzione, delineandone le principali linee evolutive tracciate dalla giurisprudenza costituzionale. L'orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi in materia viene esaminato alla luce dei nuovi mezzi di comunicazione politica – tra cui i social network – che mettono in contatto diretto gli esponenti politici con i cittadini “digitali”. Nella sentenza in commento si evidenzia come la Corte costituzionale si inserisca nel solco del suo precedente orientamento, richiedendo anche nel caso di opinioni espresse da un parlamentare su Facebook la sussistenza di un nesso funzionale tra l'opinione e l'attività parlamentare che si sostanzia nella sussistenza di due condizioni: il carattere divulgativo dell'opinione rispetto all'attività parlamentare e la sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni.

*This essay examines the institution of parliamentary unquestionability sanctioned and protected by art. 68, co. 1, of the Constitution, outlining the main evolutionary lines traced by the constitutional jurisprudence. The case-law now consolidated on the subject is examined in the light of the new means of political communication - including social networks - which put politicians in direct contact with “digital” citizens. In the case-law under comment it is highlighted how the Constitutional Court is following its previous judgement, requiring also in the case of opinions expressed by a parliamentarian on Facebook the existence of a functional link between the opinion and the parliamentary activity which is substantiated in the existence of two conditions: the disseminating nature of the opinion with respect to parliamentary activity and the substantial correspondence in meaning between the opinions expressed in the exercise of functions and external documents.*

## CIVILE

RIFLESSIONI A MARGINE DI UNA RECENTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE: UN'OCCASIONE PERSA PER RIDEFINIRE GLI INTERESSI IN GIOCO IN MATERIA DI BANCHE DATI E SOFTWARE

*Corte di Cassazione; sezione I civile; ordinanza 8 novembre 2022, n. 32871*

commento di Francesca Rotolo

**Sommario:** 1. Il caso di specie. – 2. La normativa vigente. – 3. Le questioni giuridiche sottese. – 3.1. L'“investimento rilevante” come criterio per il riconoscimento del diritto sui generis sulle banche dati non creative. – 3.2. La tutela del software. – 3.2.1. La tutela della “struttura interna”? – 3.2.2. La “creatività” del software. – 4. Conclusioni.

Nell'ordinanza in commento, la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla proteggibilità di un sistema di rilevamento della temperatura usato in ambito ferroviario ai sensi degli art. 102-bis l.a. e 64-bis e ss. l.a., ha ribadito, da un lato, che perché sia integrata la fattispecie costitutiva del diritto *sui generis* su una banca dati è necessario che il costituente del database abbia effettuato un investimento “sostanziale” e, dall'altro, che la consistenza in concreto del requisito della “creatività del software”, come di qualsiasi altra opera dell'ingegno, forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità, se non per vizi di motivazione. Nel presente contributo, dopo aver effettuato una ricognizione sulla normativa rilevante, si offrono alcuni spunti in merito all'importanza che avrebbe potuto avere una reinterpretazione in punto di diritto, da parte della Cassazione, dei concetti di “creatività”, “originalità” e “investimento rilevante”, alla luce del contesto tecnologico attuale.

*In the decision under comment, the Supreme Court, called upon to rule on the protectability of a temperature detection system used in the railway sector pursuant to Article 102-bis and Article 64-bis et seq. of the Italian Copyright Law, underlined that, on the one hand, in order for the sui generis right on a database to be established pursuant to Article 102-bis of the Italian Copyright Law, it is necessary that the maker of the database has made*

a “substantial” investment and, on the other hand, the consistency in practice of the requirement of the “creativity of the software”, as of any other intellectual work, is the subject of a factual assessment, as such unquestionable before the Supreme Court, if not for flaws in the motivation. In this essay, after a recognition of the relevant legislation, we offer some insights into the impact that might have had in the current technological context a might have had reinterpretation by the Supreme Court of Cassation of the concepts of ‘creativity’, ‘originality’ and ‘relevant investment’.

#### L'UTILIZZO A FINI DIFENSIVI DI REGISTRAZIONI DI COLLOQUI TRA IL DIPENDENTE E I COLLEGHI SUL LUOGO DI LAVORO: QUANDO IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA CEDE IL PASSO AL DIRITTO DI DIFESA

*Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza 29 settembre 2022, n. 29398*

commento di Beatrice Rossilli

**Sommario:** 1. Il caso. – 2. Ancora sulle “altre ipotesi” in cui il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo. – 3. La registrazione di una conversazione senza il consenso dell’interlocutore può assumere efficacia probatoria? Uno sguardo alla giurisprudenza. – 4. Lotta tra titani: diritto alla riservatezza vs. diritto di difesa. Quando il consenso diventa prescindibile.

Il presente contributo ripercorre le argomentazioni logiche e giuridiche formulate dalla Corte di Cassazione in riferimento alla possibilità di utilizzazione della registrazione di una conversazione, ad insaputa dell’interlocutore, quale mezzo di prova in un processo. In particolare, la registrazione era stata compiuta da una lavoratrice che, avendo presagito il suo imminente licenziamento, intendeva dimostrarne la natura ritorsiva. Dopo aver ricostruito il caso, prendendo anche in analisi alcune pronunce di legittimità conformi alla sentenza in esame, l’Autrice cerca di delineare quelli che sono gli indici adottati dalla giurisprudenza per poter escludere che una tale condotta possa, invero, integrare una grave violazione del diritto alla riservatezza.

*This essay retraces the logical and legal arguments formulated by the Court of Cassation with reference to the possibility of using the recording of a conversation, without the interlocutor’s knowledge, as evidence in a trial. In particular, the recording had been made by an employee who, having foreseen her imminent dismissal, intended to prove its retaliatory nature. After reconstructing the case, also analysing a number of rulings of legitimacy in line with the judgment under examination, the author attempts to outline what are the indices adopted by case law to exclude that such conduct may, indeed, constitute a serious breach of the privacy.*

#### QUANDO IL MARITO SCOPRE IL TRADIMENTO ATTRAVERSO GOOGLE STREET VIEW: ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA NOZIONE DI “DATO PERSONALE”

*Corte di Cassazione, sezione sesta-1 civile; ordinanza 15 settembre 2022, n. 27224*

commento di Chiara D’Elia

**Sommario:** 1. Considerazioni generali sul contesto e sulla delimitazione del problema. – 2. Ricostruzione della vicenda. – 3. Il dato personale: una nozione dinamica. – 4. Il collegamento funzionale tra il “frammento di informazione” e la persona fisica. – 5. Controllabilità dei dati personali in relazione al servizio *Google Street View*. – 6. Riflessioni conclusive.

Prendendo le mosse da una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione il presente contributo esamina il delicato tema della *data protection* con specifico riferimento alla nozione di “dato personale”. In particolare, tenendo conto della rivoluzione tecnologica, si tenterà di comprendere se la targa di un autoveicolo sia da considerarsi dato personale e, in quanto tale, assoggettabile a tutela.

*With a starting point the recent decision of the Supreme Court of Cassation, this paper examines the delicate issue of data protection with specific reference to the notion of “personal data”. In particular, taking into account the technological revolution, an attempt will be made to understand whether the license plate of a vehicle is to be considered personal data and, as such, subject to protection.*

#### AMMINISTRAZIONE DIGITALE: L’UTENTE NON PAGA GLI ERRORI DI SISTEMA

*Tribunale di Cagliari, sezione lavoro; ordinanza 7 dicembre 2022, n. 12825*

commento di Maurizio De Giorgi

**Sommario:** 1. Algoritmi e Pubblica Amministrazione. – 2. Velocità, efficienza e imparzialità. – 3. *Human in the loop*. – 4. Fasi preliminari alla nascita dell’algoritmo. – 5. Nuove tematiche, nuove riflessioni.

Il presente contributo affronta il tema della digitalizzazione della P.A. e delle nuove questioni che la stessa comporta in una società, come quella attuale, in cui è ancora un azzardo parlare di completa e diffusa alfabetizzazione informatica. Accanto agli innegabili vantaggi sottesi alla decisione algoritmica della P.A., in termini di semplificazione, accelerazione e imparzialità dei provvedimenti adottati, si pongono, quasi a mo’ di contrappeso, nuovi problemi da risolvere. In primis, quello dell’errore di sistema che, come ben evidenzia il Giudice nell’ordinanza qui in esame, non può ridondare in danno dell’utente e, ancora, la necessità di garantire sempre e comunque l’intervento del funzionario in chiave interlocutoria con il privato (cd. *human in the loop*).

*This contribution deals with the digitization of public administration and the new issues that this entails in a society, such as the current one, in which it is not possible to speak of complete and widespread computer literacy. Alongside the undeniable advantages underlying the algorithmic decision of the PA, in terms of simplification, acceleration and impartiality of the measures adopted, new problems arise to be solved. First of all, the problem of the system error which, as the Judge clearly points out in his order, cannot redound to the detriment of the user and, furthermore, the need to guarantee always and in any case the intervention of the official in an interlocutory key with the private (so-called human in the loop).*

RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE *ON LINE* DEL DIRITTO D'AUTORE. UN PASSO IN AVANTI SULL'AN, E DUE INDIETRO SUL QUANTUM

Tribunale di Roma; sez. XVII; sez. spec. in materia di impresa; sentenza 18 ottobre 2022, n. 15184

commento di Giuseppe Cassano

**Sommario:** 1. ISP e responsabilità. – 2. Hosting “attivo” e “passivo”. – 3. Comunicazione al prestatore del servizio. – 4. Le conclusioni del Tribunale di Roma. – 5. Il profilo della liquidazione del *quantum debeat*. – 6. Il quadro normativo di riferimento. – 6.1. Retroversione degli utili. – 6.2. Fattori di moderazione. – 6.3. Onere della prova. – 7. Prezzo del consenso. – 8. Il Tribunale di Roma e il quantum del risarcimento.

Questo lavoro ripercorre un tema di enorme portata nel mondo del diritto dell'internet, ovvero quello della responsabilità dell'ISP per i contenuti illeciti caricati sul suo portale web dagli utenti. Alla luce della giurisprudenza nazionale ed europea, nonché degli interventi normativi (anche di diritto euro-unionale), si tracciano i limiti operativi di tale responsabilità e i casi di esclusione della stessa. Si tratta di un tema nel quale si registra l'intervento del Tribunale di Roma che, con la sua pronuncia qui in esame, contribuisce a chiarire i termini di tale fattispecie di illecito civile. Al contempo la sentenza resa abbandona la “diritta via” tracciata dalla giurisprudenza per il calcolo del quantum del risarcimento danni per violazione del diritto d'autore in nome di un non precisato revirement giurisprudenziale che origina più di una perplessità presso gli interpreti.

*This work retraces a topic of enormous significance in the world of internet law, namely that of the responsibility of the ISP for the illegal contents uploaded on its web portal by users. According to national and European case-law, as well as according to regulatory interventions (including Euro-Union law), the operational limits of this liability and the cases of exclusion of the same are traced. This is an issue in which the intervention of the Court of Rome is to be well-noted which, with its ruling in question here, helps to clarify the terms of this type of civil offence. At the same time, the decision rendered abandons the “direct path” traced by the jurisprudence for the calculation of the quantum of damages for copyright infringement in the name of an unspecified jurisprudential revirement that gives rise to more than one perplexity among the interpreters.*

## PENALE

### IL TERRORISMO DEGLI INFLUENCER

Corte di Cassazione; sezione prima; sentenza 13 dicembre 2022, n. 47099

commento di Francesco Giuseppe Catullo

**Sommario:** 1. Ermeneutica giudiziale e terrorismo internazionale. – 2. Gestione di siti web e condotte partecipative. – 3. I labili confini tra i delitti di partecipazione in Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordine democratico e Istigazione a delinquere.

Il presente contributo registra la relazione che intercorre tra legalità penale e creazionismo giudiziario nel fronteggiare fatti di terrorismo compiuti attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche presso cui vengono veicolati messaggi propagandistici a sostegno di organizzazioni sovversive di carattere internazionale. Nel predetto contesto diventa sempre più difficile individuare i confini tra la fattispecie di partecipazione in Associazione con finalità di terrorismo internazionale e quella di Istigazione a delinquere.

*The article analyses the relationship between criminal legality and judicial creationism in dealing with terrorist acts committed through the use of social media in support of subversive organizations. In this context, it becomes increasingly difficult to identify the boundaries between the case of participation in an Association for the purpose of international terrorism and that of Instigation to commit a crime.*

### LA RESPONSABILITÀ PENALE DEL BLOGGER PER I CONTENUTI DIFFAMATORI PUBBLICATI DA TERZI SUL PROPRIO SITO

Corte di Cassazione; sezione quinta; sentenza 1° dicembre 2022; n. 45680

commento di Beatrice Panattoni

**Sommario:** 1. Le piattaforme online. Una breve nomenclatura. – 2. Il caso di specie: la responsabilità del *blogger*. – 3. I *blog* e il regime di responsabilità di cui all'art. 57 c.p. – 4. *Blogger* e posizione di garanzia. – 5. La responsabilità del *blogger* a titolo di concorso nel reato dell'utente. Omessa rimozione, condivisione o mantenimento. – 6. I punti rimasti in sospeso. La consumazione della diffamazione online.

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla responsabilità penale del gestore di un *blog* per il reato di diffamazione integrato dalla pubblicazione sul proprio sito *web* di un contenuto offensivo della reputazione altrui da parte di un utente anonimo. Viene confermato l'orientamento che distingue i *blog* dalle testate giornalistiche telematiche, escludendo l'applicabilità del regime di cui all'art. 57 c.p., mentre si ritiene il *blogger* responsabile a titolo di concorso nel reato realizzato dal proprio utente. Rimangono tuttavia alcuni punti irrisolti, in particolare in relazione alla qualificazione della condotta del gestore del *blog* e in tema di consumazione del reato di diffamazione online.

*The Supreme Court decides another case on the criminal liability of a blog operator for the criminal offence of defamation integrated by the publication on its website, by an anonymous user, of content offensive to the reputation of others. It corroborates the case-law that distinguishes blogs from telematic newspapers, ruling out the applicability of the regime under Article 57 of the Italian Criminal Code, while holding the blogger liable for participating*

to the offense. However, some unresolved points remain, particularly in relation to the qualification of the blog operator's conduct and on the issue of the consummation of the offence of online defamation.

## AMMINISTRATIVA

### SISTEMI ALGORITMICI E PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE ALGORITMICA

*T.a.r. Campania, Napoli; sezione III; 14 novembre 2022, n. 7003*

Commento di Gabriele Vestri

**Sommario:** 1. La vicenda – 2. Uso dell'algoritmo nell'attività amministrativa e il ruolo dei giudici (e della giurisprudenza). – 3. I principi rettori della buona amministrazione algoritmica. – 4. L'atto amministrativo automatizzato. – 5. Note conclusive: la necessaria "omeostasi" algoritmica.

La Pubblica Amministrazione è protagonista di quella che già si conosce come la 4<sup>o</sup> rivoluzione industriale. Scenari come quelli introdotti dai sistemi algoritmici o di intelligenza artificiale fanno sì che il contenuto del diritto e specialmente del Diritto Amministrativo debba essere adeguato alle esigenze giuridiche che impongono le nuove tecnologie disruptive. In questo senso, è dunque necessario analizzare i principi della buona amministrazione che oggi si trasformano in quella che possiamo definire la trasparenza algoritmica.

*The Public Administration is the protagonist of what is already known as the 4th industrial revolution. Scenarios such as those introduced by algorithmic or artificial intelligence systems mean that the content of law, and especially of Administrative Law, must be adapted to the legal requirements imposed by the new disruptive technologies. In this sense, it is therefore necessary to analyse the principles of good administration that today are transformed into what we can define as algorithmic transparency.*

## PRASSI

### DIGITAL FORENSIC E SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI PRELIMINARI PER REATI SESSUALI IN DANNO DI MINORI

di Chiara Rosa Blefari

**Sommario:** 1. Le attività di contrasto e accertamento, ex art. 14 l. n. 269/98. – 2. Intelligenza Artificiale e processo penale: l'utilizzo di software e chatbot. – 3. Nuovi strumenti di indagine: il captatore informatico. – 4. Le nuove frontiere delle investigazioni: la Digital Forensic e la prova digitale. – 5. L'incidente probatorio e l'assunzione della testimonianza del minore, vittima del reato. – 5.1. L'incidente probatorio. – 5.2. La testimonianza del minore, vittima del reato. – 6. Riflessioni conclusive

La tutela del minore è sempre stata uno degli obiettivi principali perseguiti dal legislatore italiano. Di pari passo con gli sforzi che la legislazione italiana ha intrapreso verso la tutela dei soggetti deboli, anche il procedimento penale si è evoluto, plasmando alcuni istituti sulla figura del minore e dando spazio a nuove tecniche e strumenti capaci di perseguire determinate tipologie di reati che vengono perpetrati attraverso l'utilizzo delle più innovative tecnologie informatiche o all'interno del *World Wide Web*. Un esempio della volontà del legislatore di apprestare una tutela sempre più solida alla figura del minore è costituito dalle nuove norme in materia di agente provocatore, che hanno dato un'importante spinta verso meccanismi di prevenzione e repressione molto più incisivi. Quanto all'evoluzione dell'attività investigativa, l'introduzione di nuove tecnologie informatiche all'avanguardia, ha permesso agli inquirenti di essere ancora più incisivi e pervasivi nella lotta a quelle nuove (o vecchie) forme di criminalità, perpetrate per il tramite dell'utilizzo di strumenti informatici o all'interno del cyber spazio. Il riferimento non può che andare alla Digital forensic, un complesso di strumenti e tecniche capaci di estrapolare dati e informazioni che l'uomo da solo non sarebbe in grado di portare alla luce; e come non citare poi il nuovissimo captatore informatico, da sempre al centro di un intenso dibattito giurisprudenziale, nonostante la sua indiscussa capacità di garantire elementi probatori. Se si parla di evoluzione del procedimento penale, non può, quindi, non farsi menzione delle avanzatissime tecniche di Intelligenza Artificiale, che oggi più che mai, rappresentano il fulcro di una serie di questioni giuridiche, etiche e sociali. Il presente contributo si pone la finalità di ripercorrere tutti gli istituti sopra menzionati, al fine di offrire un quadro chiaro e completo (seppur sintetico) dello stato attuale delle investigazioni penali come strumento di lotta e repressione dei crimini a danno dei minori.

*The protection of children has always been one of the main objectives pursued by the Italian legislator. In parallel with the efforts that Italian legislation has undertaken to protect vulnerable people, the criminal proceedings have also evolved, shaping some institutions on the child and giving space to new techniques and tools capable of pursuing certain types of crimes that are perpetrated through the use of the most innovative information technologies or within the World Wide Web. An example of the desire of the legislator to provide increasingly solid protection for the child is the new rules on the agent provocateur, which have given an important push towards much more effective prevention and repression mechanisms. As regards the development of investigative activity, the introduction of new, state-of-the-art information technologies has enabled investigators to be even more effective and pervasive in combating new (or old) forms of crime, perpetrated through the use of computer tools or within the cyber space. The reference*

can only go to Digital forensic, a complex of tools and techniques capable of extracting data and information that man alone would not be able to bring to light; and how not to mention the new computer sensor, has always been at the centre of an intense case-law debate, despite its undisputed ability to provide evidence. If we talk about the evolution of criminal proceedings, we cannot, therefore, fail to mention the advanced techniques of Artificial Intelligence, which today more than ever, represent the fulcrum of a series of legal, ethical and social issues. The purpose of this contribution is to review all the institutions mentioned above, in order to describe the actual situation of italian investigations' legislation about crimes against children.

## DIGITALIZZAZIONE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

di Gisella Rosa Conforti

**Sommario:** 1. Introduzione: l'evoluzione della digitalizzazione. – 2. La transizione digitale nel PNRR: brevi cenni. – 3. La digitalizzazione e le piattaforme di e-procurement: principi tecnici. – 4. Segue: i principi etici. – 5. La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. – 6. Riflessioni conclusive.

L'uso di strumenti digitali e di tecnologie avanzate influenza il processo di selezione nella contrattazione pubblica garantendo l'effettiva parità di trattamento tra i diversi operatori economici. La digitalizzazione applicata ai contratti pubblici, attraverso l'utilizzo di piattaforme interoperative ed interconnesse contribuisce a garantire il principio di non discriminazione. Tuttavia, i rischi di discriminazione possono derivare dall'utilizzo di algoritmi e intelligenza artificiale senza regole. La digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti si fonda su norme compatibili con il principio di non discriminazione e con la trasparenza al fine di garantire un procedimento aperto e partecipativo in tutte le fasi di gara.

*The use of digital tools and advanced technologies influences the selection process in public contracting, ensuring effective equal treatment among different economic operators. The digitization of public contracts, through the use of interoperable and interconnected platforms, contributes to ensuring the principle of non-discrimination. However, the risks of discrimination may arise from the use of algorithms and artificial intelligence without rules. The digitization of the procurement lifecycle is based on rules that are compatible with the principle of non-discrimination and transparency, in order to ensure an open and participatory procedure in all phases of the tender.*